

Pubblicato il 21/12/2017

N. 00331/2017 REG.PROV.CAU.

N. 00506/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 506 del 2017, proposto da:

Sara Tatananni, in proprio, L'Aurora 2017 Srl, in persona del legale rappresentante p.t. Sara Tatananni, rappresentati e difesi dagli avvocati Ascanio Cascella, Eugenio Mingoia, con domicilio eletto presso lo studio Ascanio Cascella in Velletri, corso della Repubblica 253;

contro

Comune di Carsoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Evelina Torrelli, Vittoriano Frigioni, con domicilio eletto presso lo studio Barbara Tempesta in L'Aquila, via Fontesecco 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento in data 3.10.2017 con cui il Comune di Carsoli, “senza alcuna firma del Dirigente, senza alcuna indicazione di numero di protocollo ha dato

tardivamente riscontro alla Segnalazione Certificata di Agibilità – Rif. SCIA 821 del 8.4.2017”;

- del provvedimento prot. n. 8700 in data 6.10.2017 con cui il Comune di Carsoli ha contestato “l’omessa rimozione di un dehors con autorizzazione scaduta. Chiusura del procedimento e contestazione di abuso edilizio”;

- del provvedimento prot. 9329 del 31.10.2017 del Comune di Carsoli avente ad oggetto “divieto di prosecuzione dell’attività di somministrazione alimenti e bevande di cui alla pratica – Nuova apertura attività di somministrazione di alimenti e bevande – Scia -Segnalazione Certificata Inizio Attività. Pratica n. 02000020665-22062017-1814”;

- della ordinanza di demolizione lavori prot. 9541 del 8.11.2017 con cui il Comune di Carsoli ha ordinato la rimozione di un dehors chiuso delle dimensioni di metri 4,48 x 6,05 ed altezza variabile da m. 2,17 a mt. 3,02;

- del provvedimento prot. n. 9547 del 8.11.2017 con cui il Comune di Carsoli ha ordinato la demolizione dei lavori eseguiti in asserita occupazione di suolo pubblico rispettivamente della superficie di metri 5,50 x 2,05 ed altezza variabile da metri 2,60 a metri 2,80 e metri 4,85 x 1,65 in assenza di adeguato titolo edilizio;

- del provvedimento prot. n. 9889 del 21.11.2017 del Comune di Carsoli avente ad oggetto “SCIA per attività di somministrazione di alimenti e bevande presentata da L'AURORA 2017 S.r.l. per il pubblico esercizio denominato “C'era una volta” ubicato in Piazza della Libertà snc. Decadenza SCIA. Ordinanza cessazione attività.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Carsoli;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2017 la dott.ssa Paola Anna Gemma Di Cesare e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, ad una sommaria delibazione, propria della fase cautelare, che non sussistono sufficienti profili per una prognosi favorevole del ricorso, atteso che:

- a) quanto all'impugnato ordine di demolizione del "dehors", il provvedimento appare privo di mende laddove fondato sull'assenza di titolo abilitativo, indispensabile per un'opera avente le caratteristiche descritte;
- b) quanto all'impugnato ordine di demolizione delle opere eseguite, la SCIA dell'8 aprile 2017 (oggetto di provvedimento inibitorio sospeso dal TAR in accoglimento della domanda cautelare) è assorbita dalla SCIA del 24 maggio 2017 e dalla richiesta di permesso di costruire in sanatoria del 21 giugno 2017;
- c) l'impugnato provvedimento di chiusura dell'attività (conseguente alla sospensione dell'efficacia della SCIA per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande) è atto dovuto e conseguente alla mancata allegazione, nel termine assegnato, della documentazione attestante la conformità edilizia dei locali;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida nella somma complessiva di Euro 500,00, oltre oneri e accessori di legge. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Amicuzzi, Presidente

Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere, Estensore

Lucia Gizzi, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Paola Anna Gemma Di Cesare

IL PRESIDENTE

Antonio Amicuzzi

IL SEGRETARIO